



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: DA
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000160
DATA: 29/06/2018 17:29
OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Cavalli Mario in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Landini Maria Paola - Direttore Scientifico
Con il parere favorevole di Bianciardi Luca - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Cilione Giampiero - Direttore Amministrativo

Su proposta di Laura Mandrioli - Affari Legali e Generali che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [06-04]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Direzione Servizio di Assistenza Infermieristica, Tecnica e della Riabilitazione (DAITER)
- Dipartimento Patologie Specialistiche
- Dipartimento Rizzoli - Sicilia
- Dipartimento Patologie Complesse
- Staff Direzione Sanitaria (Qualità', Risk Management, Ingegneria Clinica)
- Struttura di Supporto Direzionale
- Patrimonio ed Attività Tecniche
- Servizio Bilancio e Coordinamento Processi Economici
- Servizio Unico Metropolitan Amministrazione del Personale (SUMAP)
- ICT

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DEL10000160_2018_delibera_firmata.pdf	Mandrioli Laura; Cilione Giampiero; Cavalli Mario; Bianciardi Luca; Landini Maria Paola	60CB3A9DACD2D77FD4A09A2A6307F167 F3C243A53E21FEF9811F577F94EB2C45



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (di seguito, RPD) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il Responsabile della Protezione dei Dati - *RPD* (noto anche come Data Protection Officer - DPO) «*quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD «*può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «*in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39*» (art. 37, paragrafo 5) e «*il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento*» (considerando n. 97 del RGPD); «*un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione*» (art. 37, paragrafo 3);

Considerato che:

- questo Ente è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;




- si è ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 37, paragrafo 3 del Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD con Azienda USL di Bologna, Azienda Ospedaliera Universitaria - Policlinico S. Orsola Malpighi, Azienda USL di Imola e Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. sulla base delle valutazioni condotte di concerto con i predetti Enti in ordine a dimensioni, affinità tra le relative strutture organizzative, funzioni (attività) e trattamenti di dati personali e razionalizzazione della spesa;
- la procedura selettiva per il conferimento di incarico di RPD condiviso è stata espletata dall'Azienda USL di Bologna, tramite il Servizio Unico Metropolitan Amministrazione del Personale;
- nelle more della suddetta procedura selettiva e fino al conferimento del relativo incarico in esito alla stessa, l'Istituto Ortopedico Rizzoli, con nota prot. n. 5341 del 14.05.2018, ha provveduto a designare quale RPD la dott.ssa Laura Mandrioli (Dirigente Amministrativo della SSD Affari Legali e Generali di questo Ente e referente privacy aziendale a far tempo dal 23.01.2015);

Preso atto che:

- con determinazione del SUMAP n. 1258 del 27.04.2018 è stato emesso avviso, per titoli e colloquio, ai sensi dell'art. 15 septies comma 2 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, per il conferimento di incarico a tempo determinato, nel profilo professionale di Dirigente Amministrativo per l'espletamento delle funzioni di Data Protection Officer (DPO) per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria - Policlinico S. Orsola Malpighi, dell'Azienda USL di Imola, di Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. e dell'Istituto Ortopedico Rizzoli;
- all'esito delle procedura selettiva di cui sopra la Commissione di Valutazione ha formulato giudizio di idoneità del candidato Dott.ssa FEDERICA BANORRI, ritenendo che la medesima abbia un livello di conoscenza specialistica e le competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
- con delibera n. 188 del 12.06.2018 l'Azienda USL di Bologna ha disposto di stipulare, con la Dott.ssa FEDERICA BANORRI, un contratto individuale di lavoro a tempo determinato ex art. 15 septies, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, per l'espletamento delle funzioni di Data Protection Officer (DPO), **per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria – Policlinico S.Orsola Malpighi, dell'Azienda USL di Imola, di Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. e dell'Istituto Ortopedico Rizzoli**, con decorrenza dal 01/07/2018 al 30/06/2021;

Ritenuto di procedere alla formale designazione:



- della Dott.ssa **FEDERICA BANORRI**, quale **Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)** per l'Istituto Ortopedico Rizzoli ;

Precisato, in particolare:

- che il RPD, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
 1. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
 2. sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 3. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
 4. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
 5. fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Istituto Ortopedico Rizzoli;
- che il RPD sarà materialmente messo in condizione di esercitare efficacemente le sue funzioni in autonomia ed indipendenza;

Delibera

1. di designare la Dott.ssa FEDERICA BANORRI come Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per l'Istituto Ortopedico Rizzoli con decorrenza dal 01.07.2018 al 30.06.2021;



2. di rinviare alla sopra citata delibera dell'Azienda USL di Bologna n. 188 del 12.06.2018 quanto agli aspetti economici del contratto ex art. 15 septies Dlgs 502/92 di cui in premessa;

3. di dare atto che, in conformità a quanto previsto dal RGPD, il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, e-mail) saranno aggiornati nella intranet e nel sito internet istituzionale di questo Ente e, inoltre, saranno comunicati al Garante per la protezione dei dati personali, mediante utilizzo della piattaforma informatica dedicata.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Laura Mandrioli